



**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**Parte Speciale D**

**Delitti contro la personalità individuale**

**art. 25-quinquies D.lgs 231/01**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a**

**rendere dichiarazioni mendaci**

**all’Autorità Giudiziaria**

**art. 25-decies D.lgs 231/01**

**Impiego di cittadini di Paesi Terzi**

**il cui soggiorno è irregolare**

**art. 25-duodecies D.lgs 231/01**

**Associazione Irrigazione Est Sesia  
Consorzio di irrigazione e bonifica**

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. I reati previsti dagli artt. 25-decies e 25-duodecies del Decreto legislativo 231/01.....	4
3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-decies e 25-duodecies del Decreto legislativo 231/01.....	8
4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti.....	9
5. Protocolli Generali .....	10
6. Protocolli Specifici .....	11

## **Parte Speciale D - Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies D.lgs. 231/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - art. 25-decies D.lgs 231/01 - Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-duodecies D.lgs 231/01**

### **1. Premessa**

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 25-quinquies (*delitti contro la personalità individuale*), 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) e 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare*) del D.lgs n. 231/01, e descrive i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito anche "Consorzio" o "Est Sesia"), tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## 2. I reati previsti dagli artt. 25-quinquies, 25-decies e 25-duodecies del Decreto legislativo 231/01

L'art. 1 della Legge n. 199/16 ha introdotto nel novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies del Decreto "Delitti contro la personalità individuale"). La legge n. 116/2009 ha introdotto nel novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria") mentre il D.lgs. n. 109/2012 inserisce nel D.lgs 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare".

- **Intermediazione illecita della mano d'opera e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."*

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."*

Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D – ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE –INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ART. 25-DECIES D.LGS 231/01 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ART. 25-DUODECIES D.LGS 231/01

La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (i.e. qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Tale fattispecie rientra nei reati che puniscono condotte lesive dell'Amministrazione della giustizia in genere e, in particolare, è volta a tutelare il corretto esercizio dell'attività giudiziaria, evitando che un soggetto chiamato a fornire dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possa subire coercizioni o sia comunque indotta a tacere o a dire il falso.

La ratio dell'inserimento di tale reato nel catalogo dei reati presupposto e rinvenibile nella volontà di evitare che l'ente possa trarre un indebito vantaggio, conseguendo magari l'impunità, per effetto della condotta illecita che ha indotto il soggetto alla dichiarazione mendace o alla reticenza dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

L'articolo in parola del codice penale è una eccezione alla normale disciplina che prevede che il testimone abbia sempre il dovere di riferire quello di cui è a conoscenza che gli viene chiesto durante il processo o nel corso delle indagini preliminari dall'Autorità Giudiziaria.

Ci sono, invero, delle categorie di persone che – soprattutto – nel corso del processo penale possono astenersi dal rendere testimonianza.

Si tratta di soggetti imputati o coimputati per reati connessi o collegati rispetto a quello nel quale è assunta la testimonianza "facoltativa".

Rientrano nel novero di coloro che possono scegliere di testimoniare anche i soggetti elencati nell'articolo 199 del c.p.p. "facoltà di astensione dei prossimi congiunti". Tale norma prevede che *i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela, istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato*".

La facoltà a testimoniare – e, quindi, non l'obbligo – è previsto anche per chi è legato all'imputato dal vincolo di adozione ed al convivente more uxorio, al coniuge separato e divorziato (in tali casi la possibilità di non rendere testimonianza è limitata ai fatti verificatisi o appresi nel corso della convivenza).

Tutti i soggetti che non hanno l'obbligo di testimoniare possono avvalersi o meno della facoltà di non deporre e, se optano per rispondere alle domande, hanno comunque l'obbligo di riferire il vero (non esiste un "diritto alla menzogna" come per l'imputato).

Violenza è l'impiego di qualunque energia fisica contro persone o cose.

Minaccia è la prospettazione di un male futuro ed ingiusto dipendente dalla volontà del minacciante.

È indifferente, ai fini della configurabilità del reato che tanto la violenza quanto la minaccia abbia ad oggetto la persona della vittima, potendo riguardare anche persona diversa, a lui legata da vincoli tali da influire sulla sua libertà di determinazione.

In tutte le ipotesi, e ciò differenzia ulteriormente la figura in esame dalla subornazione, il delitto si consuma con l'effettiva induzione a non rendere la dichiarazione o a renderla falsa.

È, dunque, configurabile il tentativo, che si realizza sia quando la condotta materiale (dazione, promessa, violenza o minaccia) per un qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell'agente non viene portata a termine (tentativo incompiuto: si pensi al caso in cui la polizia, temendo intimidazioni sul coimputato chiamante, riesce a bloccare in tempo il soggetto che lo stava aspettando, armato, per minacciarlo ed indurlo ad astenersi) sia quando essa non consegue l'effetto di indurre la vittima ad astenersi o dichiarare il falso (tentativo compiuto).

Il dolo richiesto per la punibilità è specifico dovendo il soggetto volere non solo la condotta ma anche il fine di indurre la vittima ad astenersi o dire il falso.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D – ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE –INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ART. 25-DECIES D.LGS 231/01 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ART. 25-DUODECIES D.LGS 231/01

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria potrebbe configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato che per un qualsiasi motivo previsto dalla legge NON ha l'obbligo di testimoniare e/o riferire all'Autorità Giudiziaria (ad esempio nel corso delle indagini preliminari), con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità inducesse a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti ad un'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

- **Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis D.lgs 286/98)**

L'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs 286/98 stabilisce che:

*"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.lgs 286/98 definisce che:

*"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

In sintesi, commettono reati ricompresi nell'ambito della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01, gli Enti che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato quando i lavoratori occupati sono (circostanza alternativa tra di loro) in numero superiore a tre o minori in età non lavorativa esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Sulla base del Risk Assessment, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di considerare applicabili tutte le fattispecie di reato, per i quali sono stati identificati sia regole e Protocolli Generici che Protocolli Specifici.

Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura di Cosmo S.p.A., dell'oggetto sociale e delle attività attualmente svolte dalla società stessa.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3 D.lgs 286/98)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico promuove, dirige organizza, finanzia o effettua trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

*e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3-bis D.lgs 286/98)**

*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3-ter D.lgs 286/98)**

*La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, c. 5 D.Lgs. 286/98)**

*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

### 3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-decies e 25-duodecies del Decreto legislativo 231/01

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste ai sensi degli articoli 25-decies e 25-duodecies del Decreto a carico dell'Ente (con riferimento ai reati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società), in conseguenza della commissione da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e di Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote	Previste dell'art. 9 c. 2 del d.lgs 231/01 per una durata non inferiore ad un anno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 –bis c.p.)</li> </ul>	fino a 500 quote	nessuna
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, c. 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/98)</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote	Previste dell'art. 9 c. 2 del d.lgs 231/01 per una durata non inferiore ad un anno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, c. 5 D.Lgs. 286/98)</li> </ul>	Da 100 a 200 quote	Previste dell'art. 9 c. 2 del d.lgs 231/01 per una durata non inferiore ad un anno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 22, c. 12-bis D.lgs 286/98)</li> </ul>	da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di € 150.000	nessuna

\*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questo reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c.3 del D.lgs. 231/01.

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.



## 4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti

### AREA A RISCHIO: 1. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

**POSSIBILI REATI:** *art. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria).*

Le attività considerate a rischio sono conseguenti all'apertura di una vertenza giudiziaria in tutti i gradi di giudizio e sono relativi alla gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, arbitrati), compresi i contenziosi giuslavoristici.

**Soggetti coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, ogni posizione di responsabile.

In relazione al reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 c. 12-bis) è stata individuata la seguente area a rischio reato:

### AREA A RISCHIO: 2. GESTIONE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

**POSSIBILI REATI:** *art. 22 c. 12-bis c.p. (impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare).*

Il reato potrebbe verificarsi rispetto alle risorse direttamente occupate dal Consorzio (Dipendenti e Collaboratori), ed eventualmente, anche le risorse "gestite" dal Consorzio (Somministrati).

**Soggetti coinvolti:**

Direttore Generale, Responsabile del GORU.

### AREA A RISCHIO: 3. GESTIONE LAVORI AFFIDATI A DITTE TERZE

**POSSIBILI REATI:** *art. 22 c.12-bis c.p. (impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); art. 603-bis (intermediazione illecita della mano d'opera).*

Il reato potrebbe verificare indirettamente nel caso in cui Est Sesia una volta affidato i lavori ad una ditta, magari ottenendo un prezzo per i lavori da eseguire favorevole, ometta di verificare: le condizioni di lavoro in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, la presenza di lavoratori non in regola e/o la presenza di lavoratori extra comunitari con il permesso di soggiorno non presente o scaduto.

**Soggetti coinvolti:**

Direttore Generale, Capi Uffici Zonali, Direttore Lavori, C.S.E.

## **5. Protocolli Generali**

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di Est Sesia nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio prevede il rispetto dei principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Consiglieri, gli Organi Sociali, i Dipendenti, nonché i Collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;
4. le procedure e il regolamento di Est Sesia nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

Fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-*decies* e 25-*duodecies* del D.lgs 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Come stabilito dal Codice Etico, i Destinatari sono sempre tenuti a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza, integrità e rispetto dei diritti della persona.

Condotte non conformi sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali o per il Consorzio.

Inoltre, come previsto dal Codice Etico, nei rapporti con i terzi, fornitori e professionisti, il Consorzio ed i Destinatari del Modello sono tenuti ad operare secondo criteri di imparzialità, correttezza e rispetto della personalità individuale evitando situazioni di conflitti di interesse anche solo potenziale.

Infine Est Sesia ha istituito l'ufficio di Internal Audit che effettua controlli programmati sulle procedure implementate per evitare i reati trattati da questa parte speciale.

## 6. PROTOCOLLI SPECIFICI

Gli Organi Sociali, i Dipendenti di Est Sesia nonché i Collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per Est Sesia, delle disposizioni di seguito indicate.

### AREA A RISCHIO: 1. Procedimenti Giudiziari

**POSSIBILI REATI:** art. 377-bis c.p. *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*.

#### Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, ogni posizione di responsabile.

Al fine di contrastare comportamenti illeciti da parte dei dipendenti e collaboratori, Est Sesia ha:

- espresso il divieto esplicito di indurre o favorire gli esponenti del Consorzio a non rendere/produrre dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, laddove gli stessi siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento relativo all’esercizio delle proprie funzioni;
- richiede la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne e il Codice Etico; nel caso vengano riscontrati scostamenti il Consorzio provvede all’applicazione delle misure sanzionatorie previste nella parte generale del presente Modello.

Inoltre gli esponenti del Consorzio sono informati di dover contattare l’Organismo di Vigilanza nel caso in cui abbiano avuto “indebite pressioni” a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria. In questo senso l’OdV ha provveduto a comunicare i propri riferimenti.

### AREA A RISCHIO: 2. Gestione Diretta e Indiretta Lavoratori non regolari

**POSSIBILI REATI:** art. 22 c.12-bis D.lgs 286/98 *“Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”*.

#### Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Responsabile del personale, Capi Uffici Zonali, Direttore Lavori.

Per quanto riguarda i Dipendenti e Collaboratori:

- per il processo di assunzione dei Dipendenti (con contratto determinato/indeterminato) è stata redatta una specifica procedura all’interno della quale vengono individuati:
  - i criteri di selezione e valutazione dei candidati;
  - le verifiche da effettuare rispetto alla regolarità del neo assunto (anche da un punto di vista di permesso di soggiorno, nel caso di personale extracomunitario) e le eventuali attività necessarie alla messa in regola. A corredo della procedura sono stati prodotti specifici moduli e check list;
- il Responsabile del GORU monitora le eventuali scadenze dei permessi di soggiorno attraverso l’utilizzo di specifiche applicazioni con avvisi.

Nel caso di lavori appaltati a Terzi, il Consorzio:

- fa esplicito riferimento nei contratti di appalto alle norme che regolano gli appalti e nel caso di lavori pubblici, alla disciplina dei rapporti con la PA;
- il DL effettua controlli a campione sui cantieri.

### AREA A RISCHIO: 3. Gestione lavori affidati a ditte terze

**POSSIBILI REATI:** art. 22 c.12-bis c.p. *(impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); art. 603-bis (intermediazione illecita della mano d’opera)*.

#### Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Capi Uffici Zonali, Direttore Lavori, CSE, GOPB.

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE D – ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE –INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA - ART. 25-DECIES D.LGS 231/01 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ART. 25-DUODECIES D.LGS 231/01**

Est Sesia al fine di evitare la commissione di tali reati ha definito le modalità di scelta delle ditte a cui affidare i lavori pubblici. Ha redatto specifica procedura per la scelta secondo quanto definito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (v. Parte Speciale C, par 6), definendo la documentazione minima da richiedere ai fornitori e le responsabilità in merito a questa attività (v. PGS7 e PGS 10).

Inoltre, nel caso in cui per i lavori sia nominato il DL, l’Associazione ha redatto la apposita procedura che definisce i controlli in fase di esecuzione dei lavori da parte del DL. Tra questi controlli sono previsti anche quelli relativi al personale in cantiere. In caso di personale non dichiarato dall’azienda ad inizio dei lavori o nel POS, il Direttore Lavori, oltre a quanto previsto dalla normativa in materia, deve accertarsi che il personale sia regolarmente assunto dalla ditta.

È responsabilità dei Capi uffici zonali verificare a campione se le ditte a cui vengano affidati lavori di manutenzione rispettano quanto previsto dalla normativa. A tal proposito è prevista apposita procedura nell’ambito delle procedure interne sulla sicurezza (v. PGS7 e PGS 10).